



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese”, indetta con nota del 24 maggio 2017 con protocollo n. 10844/STA e concernente il “Piano di investigazioni iniziale per la Caratterizzazione Ambientale - zona industriale Macchiareddu nei limiti amministrativi del Comune di Uta”, trasmesso dalla Track srl con nota del 4 aprile 2017.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito “Sulcis - Iglesiente - Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 che ha approvato il perimetro definitivo del sito di interesse nazionale “Sulcis - Iglesiente - Guspinese”;

Visto il “Piano di investigazioni iniziale per la Caratterizzazione Ambientale - zona industriale Macchiareddu nei limiti amministrativi del Comune di Uta”, trasmesso dalla Track srl con nota del 4 aprile 2017, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10581/STA del 22 maggio 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2017 con protocollo n. 10844/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto “Piano di investigazioni iniziale per la Caratterizzazione Ambientale - zona industriale Macchiareddu nei limiti amministrativi del Comune di Uta”, e con la quale è stata contestualmente indetta un’eventuale riunione per il giorno 20 luglio 2017;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2017 con protocollo n. 14433/STA con la quale si trasmettono una serie di prescrizioni in merito al “Piano di investigazioni iniziale per la Caratterizzazione Ambientale - zona industriale Macchiareddu nei limiti amministrativi del Comune di Uta” elaborate dagli Ufficio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo di produrre eventuali osservazioni entro cinque giorni lavorativi ed evidenziando che, in assenza di osservazioni, si procederà all’adozione del provvedimento finale senza dar luogo all’eventuale riunione prevista per il 20 luglio 2017;

Vista la nota congiunta della Regione Autonoma della Sardegna, dell’ARPA Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari dell’11 luglio 2017 con protocollo n. 15290, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14878/STA del 17 luglio 2017, contenente alcune considerazioni in merito alle prescrizioni al “Piano di investigazioni iniziale per la Caratterizzazione Ambientale - zona industriale Macchiareddu nei limiti amministrativi del Comune di Uta” riportate nella citata nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2017 con protocollo n. 14433/STA;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che non sono pervenute determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l’articolo 14bis, comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14quater, qualora l’Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle

Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

di approvare il "Piano di investigazioni iniziale per la Caratterizzazione Ambientale - zona industriale Macchiareddu nei limiti amministrativi del Comune di Uta", trasmesso dalla Track srl con nota del 4 aprile 2017, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il piano delle attività (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma) dovrà essere concordato con ARPA Sardegna in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati. In ogni caso gli analiti da ricercare nelle varie matrici dovranno essere quelli previsti dal Piano di caratterizzazione del CACIP approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella Conferenza di servizi decisoria del 17 aprile 2013;
2. in caso di superamenti nel *top soil* per i parametri diossine, furani e amianto, la ricerca di tali analiti dovrà essere estesa a tutti i campioni superficiali prelevati, nonché a tutti i campioni profondi in corrispondenza dei punti di superamento;
3. le analisi relative all'amianto, il cui quantitativo sarà espresso come contenuto di amianto e non in fibre libere come invece riportato nel Piano, dovranno essere effettuate come indicato nella nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 25 luglio 2002 con protocollo n. 024711 IA/12. Il metodo adottato sarà quello della diffrazione a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti quest'ultimo metodo dovrà necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;
4. i dati di caratterizzazione dovranno essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato da ARPA Sardegna e dovranno comprendere:
 - a. tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
 - b. mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame;
5. qualora nel corso dell'esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi dovranno essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti.
6. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, dovrà essere predisposta l'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007, secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06” (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente l’analisi di rischio. L’eventuale analisi di rischio dovrà essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci